



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 62/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30606 proposto dalla Sig.ra S. A. (c.f. OMISSIS),
nata a Roma il OMISSIS rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Baio (c.f.
BAIPLA66T07E507U – pec: paolo.baio@lecco.pecavvocati.it) ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Lecco, alla Via Roma n. 73

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulio Peco (c.f. PCEGLI68S08F704N – pec
avv.giuliopeco@postacert.inps.gov.it), e Roberto Maio (c.f.
MAIRRT72D13F158O) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
distrettuale INPS, Via M. e G. Savare', n.1, Milano

per l'ottenimento

della maggiorazione orfani di guerra ex art. 6 L.n.140/1985

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le difese delle parti alla pubblica udienza dell'11 aprile 2024.

FATTO

	La ricorrente, titolare di pensione dall’anno 2003, riferiva di aver chiesto, in	
	data 16.10.2018, l’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani di guerra della	
	Provincia di Lecco in quanto minore al momento del decesso del padre.	
	Con provvedimento del 22.11.2018 il Prefetto della Provincia di Lecco	
	disponeva l’iscrizione della ricorrente nell’elenco provinciale degli orfani di	
	guerra e conseguentemente, in data 24.01.2019 la ricorrente presentava	
	domanda di maggiorazione della pensione per gli ex combattenti come	
	equiparata orfani di guerra ai sensi dell’art. 6 L.n. 140/1985.	
	L’INPS di fatto non riscontrava la richiesta formulata in via amministrativa dal	
	ricorrente che ha, pertanto, adito il Giudice ordinario il quale ha, tuttavia, denegato	
	la propria giurisdizione a favore di questo Giudice, investito della questione per	
	effetto dell’odierno ricorso.	
	Si è costituita l’amministrazione previdenziale che ha chiesto la cessazione	
	della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione	
	dell’avvenuto soddisfacimento, in via amministrativa, delle pretese vantate	
	dal ricorrente.	
	All’udienza dell’11 aprile 2024, la difesa del ricorrente ha concordato sulla	
	sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere,	
	insistendo, tuttavia, sulla condanna alle spese. La difesa dell’Inps ha insistito	
	nella richiesta già formulata con l’atto di costituzione.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti in giudizio questo Giudice, prendendo atto di quanto	
	evidenziato da entrambe le parti ritiene sussistano i presupposti per	
	dichiarare cessata la materia del contendere.	
	2	

	Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l'accertata	
	inerzia dell'amministrazione previdenziale che ben poteva provvedere al	
	riconoscimento di quanto spettante al ricorrente sia a seguito della richiesta	
	formulata in via amministrativa sia a seguito del giudizio civile intrapreso,	
	attesa la riconosciuta fondatezza – stante l'intervenuto pagamento - della	
	pretesa vantata, questo Giudice ritiene che l'amministrazione previdenziale	
	vada condannata al pagamento delle spese di difesa che si liquidano come da	
	dispositivo.	
	Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi indicati in	
	sentenza.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere.	
	Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali del presente giudizio nei	
	confronti dell'Avv. Paolo Baio, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.	
	730,00 (settecentotrenta/00) oltre IVA e CPA e spese generali nella misura	
	del 15%	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 17/04/2024	
	3	

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente e dei terzi indicati in sentenza.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente